



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 11 giugno 2020

Comunicazione n. 14/2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 DL Rilancio – TAX Credit Vacanze

Gentile Cliente,

quest'oggi affrontiamo due temi pratici:

1) Contributo a fondo perduto ex art. 25 DL Rilancio

Ieri in tarda serata, con il provvedimento n. 02304039/2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il “tanto atteso” modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Tale modello potrà essere presentato nella finestra temporale compresa tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020. Precisiamo che non si tratta di un “click day”!

La presentazione potrà avvenire tramite Entratel (ovvero avvalendosi dello studio) oppure in via autonoma tramite l'apposita procedura web messa a disposizione all'interno del portale “Fatture e corrispettivi” (Fisconline).

Vi ricordiamo che il contributo spetta se, tra il fatturato di aprile 2020 e 2019, vi è stato un calo di almeno 1/3. Il contributo è calcolato sulla differenza di tali fatturati applicando l'aliquota del 20% (se ricavi 2019 < 400.000 €), 15% (se ricavi 2019 compresi tra 400.000 € e 1.000.000 €) e del 10% (se ricavi 2019 compresi tra 1.000.000 € e 5.000.000 €).

Qualora desideriate avvalervi dello studio per tale pratica Vi precisiamo che l'onorario sarà pari ad euro 150,00 oltre IVA e CPA ad istanza.

2) Tax credit vacanze

L'articolo 176 del D.L. Rilancio n. 34/2020 inserisce, forse per la prima volta nel panorama legislativo fiscale, una forma di incentivazione per il godimento di vacanze, denominata “Tax credit vacanze”. La citata disposizione normativa, composta da sette commi, introduce la citata forma di “incentivo” alle vacanze attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, fruiscono di servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive.

Sotto il profilo temporale, da una semplice lettura del comma 1 dell'articolo 176 D.L. n. 34/2020, emerge che il “Tax credit vacanze” riguarda tutte le spese sostenute nell'anno 2020, ossia secondo un principio di cassa fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, il comma 1 prevede che il credito è maturabile a fronte di servizi erogati:

- da imprese nazionali appartenenti al settore turistico-ricettivo;
- dal b&b, qualificati come tali dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in ambito turistico.

I presupposti più stringenti, necessari per l'accesso all'agevolazione, sono quelli previsti in ordine alle condizioni soggettive previste per il fruitore dei servizi turistico-ricettivi. In particolare, lo stesso comma 1 consente l'accesso alla norma in commento solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 40.000, attribuendo un credito d'imposta in misura differenziata, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, viene riconosciuto:

- un credito pari ad € 150 per i nuclei composti da un'unica persona;
- un credito pari ad € 300 per i nuclei composti da due persone;
- un credito nella misura massima di € 500 per i nuclei composti da più di due persone.

Sotto il profilo procedurale, il credito in commento è riconosciuto a condizione che:

- le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale sia indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Con riferimento alla condizione di cui al precedente punto b) che precede, il Legislatore dimentica che alcuni B&B non svolgono attività d'impresa "professionale", ossia non sono tenuti a dotarsi di una partita Iva, con conseguente esonero dall'emissione della fattura o del documento commerciale.

In alternativa alla maturazione del credito d'imposta, il cliente d'intesa con la struttura ricettiva (fornitore del servizio) può trasformare l'importo costituente il credito d'imposta (€ 150 - € 300 - € 500):

- fino alla concorrenza massima dell'80%, in sconto sul corrispettivo dovuto;
- in detrazione da indicare in dichiarazione, per l'importo residuo.

Ciò che emerge dalla lettura del comma 4 dell'articolo 176 è l'assenza di obbligo di trasformare l'incentivo sotto forma di sconto, in quanto tale mutazione deve essere preventivamente accordata dalla struttura ricettiva ove è sostenuta la spesa.

Lo sconto di cui al citato comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Il riconoscimento del c.d. "sconto fattura/corrispettivo", tuttavia, non è privo di possibili rischi per le strutture ricettive. Il comma 6, infatti, prevede che accertata la parziale assenza dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO